

Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 38481/08 del 9.10.2008. Rel Bricchetti.

“Nel procedimento minorile, la competenza per il giudizio abbreviato, introdotto da richiesta dell'imputato seguita a decreto di giudizio immediato, appartiene al giudice per le indagini preliminari”.

(omissis)

Svolgimento del processo

1- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Ancona disponeva, a norma dell'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (contenente disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni: di seguito c.p.p.m.), la sospensione, per la durata di anni uno, del processo (giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato) nei confronti di (A) per il reato di furto aggravato (articoli 624 e 625, primo comma, numeri 2 e 7) commessi in Ascoli Piceno il 10 marzo 2007 in danno di (B).

2 – Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona.

Sostiene che, nel caso in esame, la competenza a provvedere non spettava al giudice per le indagini preliminari ma al giudice dell'udienza preliminare, nella composizione prevista dall'art. 50 bis dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) introdotto dall'articolo 14 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale minorile.

L'ordinanza impugnata sarebbe, dunque, inficiata dalla nullità di cui all'art. 178, comma 1, lettera a), c.p.p.

Spiega il ricorrente:

- che l'articolo 1, comma 1, c.p.p.m. stabilisce che, nel procedimento a carico di minorenni, si osservano le disposizioni del decreto medesimo e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, che devono essere «applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del

minorenne»;

- che tra le disposizioni del codice di procedura penale applicabili vi è certamente quella di cui all'articolo 441, comma 1, c.p.p. che stabilisce che nel giudizio abbreviato si osservino le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423 c.p.p.;
- che, a norma del citato articolo 50-bis dell'ordinamento giudiziario, "nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale";
- che tale composizione è dettata dall'esigenza che gli "esperti" non togati contribuiscano, in ragione della loro specifica professionalità (che assicura un'adeguata considerazione della personalità e delle esigenze educative del minore), alle decisioni proprio in considerazione delle formule definitorie anticipate che il processo minorile contempla in attuazione del principio "di rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale";
- che, inoltre, l'articolo 29 c.p.p.m. prevede che, decorso il periodo di sospensione, il giudice, se - tenuto conto del comportamento del minorenne e dell'evoluzione della sua personalità - non ritiene che la prova abbia dato esito positivo, deve provvedere "a norma degli articoli 32 e 33", disposizioni che evocano, in particolare la prima, l'indefettibile composizione collegiale del giudicante.

Motivi della decisione

3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

3.1. E' dato indiscusso che il giudizio abbreviato è previsto anche nel processo penale minorile.

La relativa richiesta dell'imputato può innestarsi sia nel suo ordinario sviluppo (l'udienza preliminare), sia in quello speciale ad esso alternativo (il giudizio immediato).

Rispetto al processo ordinario mutano gli epiloghi possibili, nel senso che in quello minorile il giudizio abbreviato può concludersi anche con una sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto nonché, dopo l'intervento della

Corte costituzionale (Corte cost. 14 aprile 1995, n. 125), con ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova.

3.2. Quanto agli organi giudiziari nel procedimento minorile, l'articolo 2 c.p.p.m. indica, per quanto interessa in questa sede, il giudice per le indagini preliminari ed il tribunale per i Minorenni.

Il primo è un giudice (organo monocratico) togato.

Il sistema giudiziario minorile - è opportuno ricordarlo - vede comunque una magistratura togata "specializzata" in ragione della particolare professionalità, acquisita sia attraverso corsi di formazione e di aggiornamento, sia favorendo l'esperienza giudiziaria di settore, come è dato evincersi dagli articoli 2 - 5 delle norme di attuazione dettate dal d. lgs., 28 luglio 1989, n. 272.

Il secondo è giudice collegiale, la cui composizione è prevista dall'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario ed è caratterizzata dalla presenza, accanto a due giudici di carriera, di due esperti, "un uomo ed una donna", aventi i requisiti indicati dall'articolo 2 del R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835.

Dunque, sia la specifica professionalità dei magistrati togati, sia la particolare formazione dei colleghi giudicanti caratterizzano, nel senso della specializzazione, il sistema giudiziario minorile.

Accanto al giudice per le indagini preliminari, che affianca alle competenze ordinarie le funzioni proprie del procedimento minorile (in particolare, può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto d'imputabilità nel caso di minore infraquattordicenne - articolo 26 c.p.p.m. - e sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - articolo 27 c.p.p.m.), il processo penale minorile contempla il giudice dell'udienza preliminare.

Non ne parla, come si è visto, il menzionato articolo 2 c.p.p.m., ma ne tratta il secondo comma dell'articolo 50-bis dell'ordinamento giudiziario.

Il giudice per l'udienza preliminare è il Tribunale per i minorenni, organo collegiale, seppur a diversa composizione dato che ne fa parte accanto ai due giudici onorari, soltanto un magistrato togato.

Spetta a detto tribunale definire la maggior parte dei processi in ragione degli epiloghi tipici consentiti in tale udienza.

In particolare, può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto d'imputabilità (articolo 26 c.p.p.m.), per perdono giudiziale (articoli 169 c.p. e 19 del citato R.d.l. n. 1404 del 1934) e per irrilevanza del fatto (articolo 27 c.p.p.m.), sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (articolo 29 c.p.p.m.), sentenza di condanna a pena pecuniaria o sanzione sostitutiva ridotta (articolo 32, comma 2, c.p.p.m.) e, nel caso di giudizio abbreviato, anche sentenza di proscioglimento e di condanna, secondo le ordinarie formule terminative.

3.3. Altro dato indiscusso è che sulla richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato provvede il giudice per le indagini preliminari. E, a seguito del decreto di giudizio immediato, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato, come previsto nel procedimento ordinario dall'articolo 458 c.p.p..

Entrambi i procedimenti speciali sono compatibili con il processo minorile sicché non vi è ragione di ritenere precluso al minore l'accesso al giudizio abbreviato allorché il procedimento sia stato incanalato verso la fase dibattimentale con decreto di giudizio immediato.

3.4. Qui si innesta la questione sollevata dal ricorrente: a quale giudice appartenga la competenza a celebrare il giudizio abbreviato quando la richiesta sia stata proposta a seguito di decreto di giudizio immediato.

Il codice minorile non offre indicazioni specifiche.

E', pertanto, inevitabile il riferimento all'articolo 1, comma 1, dello stesso che afferma che, per quanto non previsto dalle disposizioni del decreto, nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del codice di procedura penale.

Il vuoto normativo, che non sia costituzionalmente censurabile, non può che essere colmato da dette disposizioni, senza che si possa procedere a negativi apprezzamenti in ordine alla loro applicabilità, essendo le medesime assistite da una presunzione assoluta di compatibilità.

Si torna, dunque, necessariamente al citato articolo 458 c.p.p. e, come è noto, l'interpretazione di questa norma non dà adito a dubbi: la competenza per il giudizio abbreviato, che segue a decreto di giudizio immediato, appartiene al giudice per le indagini preliminari (v., ex plurimis, Cass. I 7 febbraio 2003, Chakara, RV 224384; Cass. I 7 giugno

RM

2001, Saliko, RV 219688), seppur persona fisica diversa, per ragioni di incompatibilità ex articolo 34, comma 2, c.p.p. (cfr. in proposito Corte cost. 12 novembre 2001, n. 401), da quello che ha emesso il decreto di giudizio immediato.

Questo giudizio abbreviato - è opportuno chiarirlo - si innesta su un procedimento speciale concepito come alternativo all'udienza preliminare; presenta, pertanto, una propria autonomia concettuale rispetto al giudizio abbreviato che si svolge nella fase dell'udienza preliminare e che presuppone l'insussistenza delle condizioni per procedersi a giudizio immediato o, comunque, la scelta del pubblico ministero di percorrere la strada del procedimento ordinario e della richiesta di rinvio a giudizio.

3.5. Sostiene il ricorrente, ed è questo il punto centrale della doglianza, che detta conclusione non sarebbe accettabile nel procedimento minorile in cui il giudizio abbreviato può essere sospeso per la messa in prova dell'imputato, epilogo che implicherebbe la necessità della partecipazione al giudizio degli esperti non togati.

A conforto della propria opinione il ricorrente indica - come si è visto - una serie di dati normativi.

Particolare risalto è dato al secondo periodo del comma 1 del citato articolo 1 c.p.p.m. in cui si legge che "tali disposizioni" (vale a dire, quelle del decreto n. 448 del 1988 e quelle del codice di procedura penale) "vanno applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore".

Detto principio di adeguatezza applicativa (*recte*, la necessità di adeguamento dell'applicazione "alla personalità e alle esigenze educative del minore") permea sia la disciplina processuale speciale, sia quella generale sussidiaria.

Si tratta di criterio, legato al più generale principio di minima offensività, che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psico-fisico del minore, nonché di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative, favorendo una risposta adeguata al caso concreto.

Che si tratti di fondamentale principio della giustizia minorile è stato anche recentemente confermato dal legislatore, che ha introdotto (con la legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del decreto - legge 23 maggio 2008, n. 92 - articolo 12-*quater*) il comma 2-*ter* dell'articolo 25 c.p.p.m., esonerando il pubblico ministero dall'attivare giudizio

direttissimo e giudizio immediato nel caso in cui ciò possa pregiudicare gravemente le esigenze educative del minore imputato.

Una volta però che il pubblico ministero abbia proceduto con richiesta di giudizio immediato ed il giudice per le indagini preliminari l'abbia accolta, non può certo attribuirsi al principio di cui all'articolo 1 la forza di incidere sul precetto legislativo al punto da determinare un mutamento della competenza a giudicare in sede di abbreviato.

Non può, in altre parole, farsi derivare da detto principio la regola secondo cui il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato, in caso di richiesta formulata a seguito di decreto di giudizio immediato, sarebbe il tribunale per i minorenni, nella composizione prevista per l'udienza preliminare, anziché il giudice per le indagini preliminari, come stabilito dall'articolo 458 c.p.p., disposizione la cui applicabilità al procedimento penale minorile non è mai stata (e non vi è ragione che sia) posta in discussione.

3.6. La tesi propugnata dal ricorrente, che lascia intendere che il giudice per le indagini preliminari, quale organo monocratico togato, sia privo delle "speciali" qualità professionali necessarie per giudicare in materia di messa in prova, è priva di consistenti agganci normativi.

L'articolo 28 c.p.p.m. non offre alcuna indicazione in favore del fatto che sospensione del processo e messa alla prova debbano necessariamente essere disposte dal giudice collegiale.

Un'indicazione in tal senso si individua, invece, nell'articolo 27 del già menzionato d. lgs. n. 272 del 1989, che indubbiamente valorizza, in tema di messa in prova, il contributo che il giudice onorario può offrire, in virtù della sua formazione professionale, nelle peculiari valutazioni del processo penale minorile.

Va, però, a questo punto, ricordato che dette disposizioni, nella loro originaria formulazione, prevedevano che la sospensione non avrebbe potuto essere disposta qualora l'imputato avesse richiesto il giudizio abbreviato o quello immediato, divieto rimosso, come si è detto, dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 125 del 1995.

In altre parole, tali disposizioni non tenevano conto della possibilità che il giudizio abbreviato fosse celebrato dal giudice per le indagini preliminari, se richiesto dall'imputato a seguito di decreto di giudizio immediato.

Per analoghe ragioni non rileva in questa sede il fatto che l'articolo 29 c.p.p.m. preveda che, in caso di esito negativo della prova, il giudice debba provvedere a norma degli articoli 32 e 33 c.p.p.m..

Si tratta, invero, di un richiamo che implica soltanto che la sospensione era stata disposta nell'udienza preliminare o nel dibattimento e che perde il proprio significato qualora la stessa sia stata disposta nel giudizio abbreviato (e, in ogni caso, non si tratterebbe certo di indicazione utile a risolvere il problema posto dal ricorrente).

Inconferente è anche il riferimento all'articolo 441, comma 1, c.p.p. che stabilisce - come è noto - che nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423 c.p.p..

L'applicazione di detta disposizione al processo penale minorile dovrebbe significare - secondo il ricorrente - che è sempre il giudice dell'udienza preliminare, vale a dire il tribunale per i minorenni, nella composizione di cui sopra si è detto, a giudicare nel procedimento speciale.

L'affermazione non può essere condivisa.

Anche nel processo penale ordinario detta disposizione comporta che nel giudizio abbreviato si debbano sempre (quindi, pure se il medesimo si innesti su altri procedimenti speciali) osservare, in quanto applicabili, le regole previste per l'udienza preliminare.

Questo non significa, però, che il giudice dell'abbreviato debba necessariamente essere sempre il giudice dell'udienza preliminare.

Si pensi appunto a ciò che si verifica con riferimento al giudizio immediato ed al procedimento per decreto, nei quali detta previsione non muta certamente la competenza a giudicare del giudice per le indagini preliminari.

3.7. Non si discute che la messa alla prova costituisca, nell'ambito degli istituti di favore tipici del processo penale a carico dei minorenni, uno strumento particolarmente qualificante, rispondendo, forse più di ogni altro, alle indicate finalità della giustizia minorile (come affermato anche dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 125 del 1995).

Ma ciò non può comportare una sorta di incapacità funzionale del giudice per le indagini preliminari minorile a celebrare il giudizio abbreviato e

ad adottarne i provvedimenti conclusivi, anche qualora essi appartengano al novero di quelli "speciali" della giustizia minorile.

Ciò sia perché, come si diceva all'inizio, il giudice togato è comunque un giudice specializzato in ragione di una particolare professionalità settoriale, sia perché, comunque, l'indicazione del legislatore è inequivoca, nel momento in cui considera applicabile al processo minorile l'articolo 458 c.p.p..

Si aggiunga, come rilevato nell'unico precedente giurisprudenziale che affronta, risolvendolo nello stesso senso, il problema (Cass. I 18 gennaio 2007, p.m. in c. Troiano, RV 236573), che il rito minorile prevede "anche altri casi di definizione del procedimento con sentenza da parte del giudice per le indagini preliminari" (il riferimento è ai citati articoli 26 e 27 c.p.p.m.).

3.8. Deve, in conclusione, ritenersi che la competenza per il giudizio abbreviato, introdotto da richiesta seguita a decreto di giudizio immediato, appartiene, anche nel processo penale minorile, al giudice per le indagini preliminari.

Per questi motivi

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 16 settembre 2008

Il Consigliere estensore

RB u cely

Il Presidente

M. Morgini

